

COMUNE DI MARATEA

SCHEMA DI CONTRATTO – DISCIPLINARE

PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA,
DELL'INTERVENTO "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL
PORTO DI MARATEA". CUP I23D21001100001

* * * *

Articolo 1 - Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione Comunale rappresentata dal, in forza del Decreto sindacale n. del, e con le modalità riportate nella presente convenzione, affida all'incaricato, che accetta, le prestazioni professionali di Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica relativa ai lavori di "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO DI MARATEA. CUP I23D21001100001".

L'incarico dovrà svolgersi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel Documento di Indirizzo di Progettazione predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 29.06.2023, tenendo conto inoltre la documentazione tecnica predisposta dal servizio competente e le indicazioni del RUP, e prevede le seguenti prestazioni di dettaglio oltre a quelle disciplinate nel successivo art. 5:

A) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 6 dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti. La progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica sarà assoggettata all'approvazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Tale approvazione sarà conseguente alle determinazioni della Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge 241/1990, tra gli Enti che saranno identificati come soggetti competenti. Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici,

contrattuali ed amministrativi previsti nelle norme vigenti e dalla regola dell'arte. Dovranno essere curati i rapporti con gli Enti preordinati al rilascio di Pareri, Autorizzazioni, Nulla osta e quant'altro necessario al fine di poter garantire l'approvazione entro i tempi stabiliti dal cronoprogramma riportato nel DIP, e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita del progetto, garantendo l'adeguamento in corso di redazione degli elaborati al fine di permettere l'ottenimento dei sopra citati atti autorizzativi. Il PFTE, dovrà essere composto dai seguenti elaborati minimi:

- a) Relazione generale;
- b) Relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
- c) Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate);
- d) Studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
- e) Relazione di sostenibilità dell'opera;
- f) Rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
- g) Elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi;
- h) Computo estimativo dell'opera;
- i) Quadro economico di progetto;
- j) Cronoprogramma;

k) Piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia.

l) Stima dei costi della sicurezza;

m) Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

n) Piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

o) Per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di

monitoraggio ambientale;

p) Piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, se pertinente.

Ai fini dei contenuti minimi di ogni elaborato, si fa riferimento agli articoli da 7 a 20

dell'Allegato I.7 al D. lgs 31 marzo 2023, n. 36. Per le opere proposte in variante urbanistica

di cui all'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno

2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e

quello definitivo.

B) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 80/2008 e del

relativo Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza sia diretti che speciali.

C) ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA PROGETTAZIONE

Sono a carico dell'incaricato e devono intendersi compensati con gli onorari, tutti gli oneri

che si renderanno necessari per l'espletamento dell'incarico, e per l'acquisizione dei nulla

osta, autorizzazioni, approvazioni e pareri sul progetto da parte di tutti gli Enti e organismi

interessati. Qualora si renda necessario acquisire prestazioni specialistiche che esulino dalle

competenze dell'affidatario, le stesse saranno acquisite direttamente dal committente,

escludendosi la possibilità di subappalto di tali prestazioni da parte dell'affidatario.

Inoltre l'affidatario si impegna con oneri a suo completo carico:

- a presentare ulteriori copie del progetto, se necessario per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta o per altre esigenze amministrative connesse al procedimento su semplice richiesta dell'Ente committente;
- a produrre ogni elaborato tecnico con carattere esecutivo anche su supporto magnetico in formato standardizzato (dxf, dwg, doc, pdf);
- a far presente al committente, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- a partecipare a conferenze di servizio o ad altre riunioni indette dal Responsabile del Procedimento, per l'illustrazione del progetto, a semplice richiesta del committente;

Articolo 2 - Restituzione degli elaborati, anche su supporto informatico

Dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per il Comune, in quanto ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione n. 2 copie del Progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'incaricato, relativamente alla restituzione dei risultati, è tenuto a consegnare gli strumenti quali cartografia, rilievi topografici, tematismi GIS georeferenziati, sia vettoriali sia raster, nonché i file sorgente della modellistica utilizzata. Tutto quanto precede deve essere georeferenziato nel sistema cartografico UTM33 -WGS87 alias EPSG 3263. Per quanto concerne gli elaborati progettuali prodotti, oltre alle copie cartacee, il progettista è tenuto a consegnare al Comune:

- una copia in formato digitale chiuso (pdf),
- in formato digitale aperto (doc, xls, dwg, dxf etc.),
- una copia originale in formato digitale chiuso con apposta firma digitale su supporto digitale di tutti gli elaborati.

Anche questo onere si intende compreso nelle spese forfettizzate di cui all'art. 7.

Articolo 3 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori oggetto dell'incarico, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 36/2023 la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente e al Documento di Indirizzo alla progettazione. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge, o direttamente dagli uffici tecnici del Comune affidatario. Gli organismi deputati alla verifica, qualora riscontrino contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potranno stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 6 in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione della penale di cui all'art. 6 oltre alle altre conseguenze previste dalla legge, dal regolamento e dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto. L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati dallo studio attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 5 – Adempimenti, indirizzi e prescrizioni sullo svolgimento dell'incarico

Agli effetti di quanto disposto dalla presente convenzione l'incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni e gli elaborati necessari per soddisfare l'esatto espletamento delle prestazioni dettagliate al precedente art. 1 così come specificate da disposizioni normative, regolamentari e degli ordini/collegi di appartenenza. Sono inoltre a carico del progettista tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento del

titolo edilizio (o procedimenti equipollenti) ovvero del relativo titolo surrogatorio di natura pubblicistica.

Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto che l'appalto potrà essere affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sulla base di criteri che dovranno essere stabiliti dal R.U.P. con il supporto dei progettisti). Qualora l'affidamento in appalto dei lavori possa essere affidato, ai sensi del Codice dei Contratti, con il criterio del minor prezzo con contratto a misura o a corpo mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, il progettista fornirà al RUP una relazione attestante tali condizioni specifiche; resta facoltà dell'Amministrazione individuare le condizioni di redazione degli elaborati progettuali e della tenuta della contabilità lavori.

Al fine di consentire il corretto espletamento dell'appalto ed il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, l'incaricato dovrà redigere gli elaborati di progetto in maniera tale da identificare per ogni categoria di lavorazione, per ogni prezzo unitario e per ogni singola voce del computo metrico estimativo l'incidenza presunta del costo del personale impegnato ed il costo della sicurezza aziendale.

L'incaricato dovrà redigere un'apposita relazione indicante:

- a) gli ambiti progettuali potenzialmente assoggettabili a miglioramento e/o varianti ed entro quali limiti ciò si renda auspicabile e/o ammissibile; l'incaricato dovrà inoltre specificare il valore potenziale di ogni proposta ritenuta ammissibile al fine di consentire al RUP di determinare, nel bando di gara, i criteri metodologici per la valutazione delle offerte nel rispetto dell'art. 108, comma 2, lettera e), del D. lgs. n. 36/2023;
- b) gli aspetti progettuali che non possono in alcun caso essere oggetto di variante (anche migliorativa) da parte delle ditte candidate;

L'incaricato, se richiesto, dovrà supportare il RUP nella valutazione dell'offerta tecnica

presentata dal miglior candidato nella procedura di gara per l'affidamento dei lavori prima dell'aggiudicazione e/o verifica propedeutica all'approvazione.

N.B. Le prestazioni indicate nel presente articolo si intendono ricomprese e compensate nella prestazione principale e, pertanto, non comporteranno costi aggiuntivi in capo al Comune.

Articolo 6 - Termine di consegna e penale

Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

- A) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: **30 giorni** solari e consecutivi decorrenti dalla data di autorizzazione all'avvio delle attività da parte del Responsabile unico del procedimento
- B) eventuale presentazione di documentazione integrativa e/o modifiche rese necessarie a seguito di richieste degli enti preposti ai pareri o autorizzazioni: **15 giorni** dalla comunicazione di autorizzazione all'avvio delle attività da parte del RUP;

Si conviene che per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, sarà applicata una penale del 1,50‰ (uno virgola cinque per mille) pari a euro/giorno.

Il ritardo nella consegna degli elaborati oltre 10 (dieci) giorni dalla previsione, viene ritenuto grave inadempienza e può provocare la risoluzione del contratto come previsto all'art. 13 della presente convenzione oltre al risarcimento del danno sofferto dal Comune.

Articolo 7 - Corrispettivo contrattuale - Ammontare presunto dello stesso

Ai fini della determinazione dei compensi, per le prestazioni di cui sopra, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Si conviene di applicare, sugli onorari tabellari, la riduzione del% così come offerto

dall'incaricato. Detti compensi si intendono comprensivi del Contributo Integrativo nella misura del 4%, e oltre I.V.A. in vigore.

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche nel caso di sopravvenienza di nuove tariffe

Professionali salvo diverse disposizioni di legge; il compenso resterà altresì immutato anche

in caso di variazione degli importi previsti per le singole categorie di opere e per il totale

delle medesime rispetto a quanto previsto nel Documento di Indirizzo della Progettazione.

L'importo del presente atto è esclusivamente quello relativo alle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica ed economica.

Articolo 8 - Obblighi dell'incaricato relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'incaricato è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'incarico professionale.

Articolo 9 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'incaricato e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 - Modalità di pagamento del compenso professionale

Il pagamento dei compensi rimane subordinato all'effettivo accredito delle somme rendicontate al Responsabile dell'attuazione del PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. I pagamenti delle competenze di cui al precedente art. 7 relativi alla progettazione avverranno dietro presentazione di regolari fatture e saranno corrisposti secondo le seguenti modalità e termini, in conformità all'art. 6 della Convenzione prot. n. 22540 del 17/12/2021, convenzione stipulata con l'ente finanziatore:

1) 90% della quota relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto di fattibilità economico e finanziaria e dal rilascio di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi;

2) 10 % della quota relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori o comunque entro 12 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

Articolo 11 - Oneri vari

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Sono a carico dei professionisti le spese del presente atto e consequenziali, nonché i diritti richiesti dall'ordine professionale per l'emissione dei pareri di congruità e/o opinamento delle parcelle se ed in quanto richieste dal Comune. Sono a carico del Comune le spese relative all'I.V.A. ed al Contributo Integrativo C.N.P.A.I.A.

Articolo 12 - Coperture assicurative

Il progettista incaricato della progettazione dovrà essere munito, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Articolo 13 - Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1) Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 15 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;

2) Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto;

3) Qualora l'incaricato non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;

Articolo 14 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

È esclusa la competenza arbitrale ed ogni controversia dovesse insorgere relativamente all'interpretazione del presente disciplinare, ove non vengano definite in via transattiva, saranno deferite all'autorità giudiziaria competente che fin d'ora si identifica nel tribunale di Lagonegro.

Articolo 15 - Riferimento alle modalità di compenso professionale per ingegneri ed architetti

Per quanto non espressamente stabilito sotto il profilo del compenso professionale dalla presente convenzione, si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione" adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).

Eventuali prestazioni aggiuntive e/o modificative saranno assoggettate allo stesso ribasso ed alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

Articolo 16 – Garanzie

Ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. lgs. 36/2023 non è richiesto per i servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento che l'offerta sia corredata dalla garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 117 del Codice dovrà essere presentata la cauzione definitiva da parte dell'aggiudicatario.

La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del D. lgs. 36/2023 IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Il progettista si obbliga a riprogettare i lavori a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 120, comma 2 del D. lgs. 36/2020 qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione.

Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Articolo 17 – Offerta Tecnica

L'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario costituisce parte integrante del contratto relativo ai servizi tecnici in oggetto, pertanto tutte le migliorie in essa contenute

costituiscono norma contrattuale ed integrano le prescrizioni ed indicazioni contenute negli elaborati di gara.

Articolo 18 - Richiamo alle norme generali

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale sia regionale, vigente in materia.

Articolo 19 – Contratto in Forma elettronica

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D. lgs. 36/2023, in modalità elettronica; le parti lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, valida alla data odierna.

.....